



Roma, 28 ottobre 2004

*Ministero delle Attività  
Produttive*

Alle CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

D.G.S.P.C. – U.I.B.M. – Ufficio G11

LORO SEDI

*Prot. N.º. 002107 Allegati 1*  
*Risposta al foglio N.º.....*  
*del.....*

**CIRCOLARE N. 462**

**OGGETTO:** Adesione dell'Unione Europea al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE  
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All' A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed  
esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese  
Presidente Dr. Francesco MACCHETTA  
Bracco Imaging S.p.A.  
Via Ettore Rolli, 50 - 20134 MILANO

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
Presidente Ing. Gianfranco DRAGOTTI  
c/o Dragotti e Associati  
Galleria S. Babila, 4C - 20122 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
c/o Mario APRA'  
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All' A.S.P.I.  
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I.  
c/o Prof. Luigi Carlo Ubertazzi  
C.so Porta Ticinese, 160 - 20123 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA  
Area Internazionalizzazione  
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO,  
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI - SEDE

Con la decisione 2003/793/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 è stata approvata l'adesione della Comunità Europea al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

Con il regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, in pari data, sono state adottate le modifiche al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, allo scopo di rendere operativa tale adesione.

Inoltre sono stati emanati i seguenti regolamenti, contenenti le necessarie disposizioni applicative:

- regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alla tasse da pagare all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli);
- regolamento (CE) n. 782/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 del Consiglio.

In sede O.M.P.I. sono state altresì apportate alcune modifiche al regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, al fine di tener conto di alcune particolarità relative al sistema del marchio comunitario.

Il 1° luglio 2004, infine, è stato depositato lo strumento di ratifica relativo all'adesione della Comunità Europea al Protocollo di Madrid, per cui, a decorrere dal 1° ottobre 2004, la Comunità Europea entra a far parte, quale parte contraente, del sistema di Madrid sulla registrazione dei marchi.

Pertanto, dalla suddetta data potrà essere richiesta la registrazione internazionale di marchio basato su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario.

Inoltre, nel richiedere la registrazione internazionale di un marchio su base nazionale si potrà designare, quale parte contraente, la Comunità Europea, al fine di ottenere la protezione del marchio stesso in tutto il territorio dell'Unione.

Per i marchi iscritti nel registro internazionale anteriormente alla data del 1° ottobre 2004 potrà essere altresì presentata domanda di estensione territoriale per la Comunità Europea.

Ciò premesso, sui contenuti delle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia e sulle modalità operative concernenti la presentazione di domande di registrazione internazionale sulla base di un marchio o di una domanda di marchio comunitario, nonché la presentazione di domande di registrazione internazionale o di estensione posteriore nelle quali è designata la Comunità Europea, si deve precisare quanto segue.

## **1. DOMANDE DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE BASATE SU UNA DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO O SU UN MARCHIO COMUNITARIO**

### **1.1 Presentazione delle domande / modulistica :**

Le domande di registrazione internazionale basate su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario devono essere presentate all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) (U.A.M.I.), che provvede ai necessari adempimenti istruttori ed al loro successivo invio all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra.

Le domande devono essere redatte, in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea, su di un apposito modulo elaborato dall'U.A.M.I. (Modulo UAMI V.3/04 **EM 2**) e disponibile sul sito dell'Ufficio: [www.oami.eu.int](http://www.oami.eu.int) . In alternativa le domande possono essere redatte sulla

modulistica O.M.P.I. (modello MM2); in questo caso la compilazione dovrà avvenire in una delle tre lingue del Protocollo di Madrid: francese, inglese o spagnolo.

Se viene utilizzata la modulistica dell'Ufficio e la domanda è redatta in una lingua diversa da quelle del Protocollo di Madrid, ad essa può essere allegata una traduzione dell'elenco dei prodotti e servizi e degli altri elementi descrittivi eventualmente inseriti nel modulo. In mancanza di tale traduzione il richiedente deve autorizzare l'Ufficio ad allegare alla domanda di registrazione internazionale una traduzione dell'elenco dei prodotti e servizi e degli eventuali altri elementi descrittivi di cui si è detto e la traduzione sarà eseguita a cura dei servizi comunitari.

Le domande di estensione posteriore devono essere presentate anch'esse all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) utilizzando l'apposito modulo elaborato dall'U.A.M.I. (Modulo UAMI V.3/04 **EM 4**) e disponibile sul sito dell'Ufficio. In alternativa le domande possono essere redatte sulla modulistica O.M.P.I. (modello MM4). Valgono, per tali designazioni, le medesime regole vigenti per le domande di registrazione, in quanto applicabili.

## 1.2 **Cambio di proprietà, licenze, restrizioni del diritto del titolare :**

Le domande di registrazione di un cambio di proprietà, di una limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi, di una rinuncia a una o più parti contraenti, di una radiazione totale o parziale, di una modifica del nome o dell'indirizzo del titolare, nonché le domande di iscrizione, di modificazione o di cancellazione di una licenza, ove non presentate direttamente all'O.M.P.I. dal titolare della registrazione, quale risulta nel registro internazionale, possono essere presentate all'U.A.M.I. utilizzando la relativa modulistica O.M.P.I. (modelli MM5, MM6, MM7, MM8, MM9, MM13, MM14, MM15) in una delle lingue di procedura del Protocollo di Madrid.

Possono essere presentate all'U.A.M.I. anche le domande di registrazione di una restrizione del diritto del titolare di disporre del marchio, ai sensi della regola 20 del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid, per le quali, comunque, non è disponibile alcun modulo O.M.P.I.

Qualora la domanda di registrazione di un cambio di proprietà, di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre del marchio sia presentata all'U.A.M.I. da un soggetto diverso dal titolare della registrazione internazionale, essa deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il trasferimento di proprietà, la licenza o la restrizione del diritto di cui trattasi. Ciò vale anche per la registrazione di una modifica o di una cancellazione di una licenza ovvero del venir meno della restrizione di cui si è detto.

## 1.3 **Tasse :**

La domanda di registrazione internazionale basata su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario è soggetta al pagamento di una tassa di Euro 300,00 (trecento), da effettuarsi secondo le modalità previste per il pagamento delle tasse in favore dell'U.A.M.I., oltre alle tasse internazionali, dovute in favore dell'O.M.P.I., il cui importo, in franchi svizzeri, è determinato in base alle regole di calcolo per le registrazioni richieste ai sensi del Protocollo di Madrid.

## **2. DOMANDE DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE E DOMANDE DI ESTENSIONE POSTERIORE NELLE QUALI VIENE DESIGNATA, QUALE PARTE CONTRANTE, LA COMUNITA' EUROPEA**

### **2.1 Presentazione delle domande / modulistica :**

Le domande di registrazione internazionale e le domande di estensione posteriore nelle quali viene designata come parte contraente la Comunità Europea devono essere presentate,

per il tramite della Camere di Commercio, secondo le normali procedure vigenti per la registrazione internazionale dei marchi d'impresa e per le designazioni posteriori delle registrazioni internazionali, utilizzando i seguenti modelli:

- Modello O.M.P.I. MM2 se la domanda di registrazione riguarda la sola Comunità Europea ovvero la Comunità Europea unitamente ad altre parti contraenti aderenti al Protocollo di Madrid;
- Modello O.M.P.I. MM3 se la domanda di registrazione riguarda la Comunità Europea unitamente ad altre parti contraenti aderenti all'Accordo e/o al Protocollo di Madrid;
- Modello O.M.P.I. MM4 se si tratta di una estensione posteriore.

Devono essere utilizzati esclusivamente i modelli aggiornati, messi a disposizione dall'O.M.P.I. a decorrere dal 1° ottobre 2004, e che potranno essere acquisiti sul sito dell'Ufficio Internazionale: [www.OMPI.int](http://www.OMPI.int) oppure [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

La principale novità di tali modelli è costituita dall'inserimento, nella rubrica 11, oltre che della casella corrispondente alla designazione della Comunità Europea ( sigla **EM** ), di una serie di caselle relative alla scelta della seconda lingua, da valere come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza o nullità, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario. La scelta deve riguardare una delle 5 lingue dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli), che sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco, tenendo conto che si deve trattare, in ogni caso, di una lingua diversa da quella in cui è compilato il modello. Per effettuare tale scelta il richiedente deve barrare la relativa casella.

Ai sensi degli articoli 34 e 148, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità Europea può rivendicare nella domanda internazionale la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei Paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

### **2.2 Rivendicazione di preesistenza :**

Per effettuare tale rivendicazione il richiedente deve allegare al modello O.M.P.I. MM2, MM3 o MM4 il modello MM17, debitamente compilato. Ogni modello è utilizzabile per rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore registrato in o per uno solo degli Stati membri. Pertanto, se il richiedente intende rivendicare la preesistenza di marchi anteriori registrati in o per più Stati membri, deve utilizzare tanti modelli MM17 quante sono le registrazioni oggetto di rivendicazione.

Entro tre mesi dalla data di notifica della registrazione internazionale da parte dell'O.M.P.I. il titolare deve inviare direttamente all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) una copia di ciascuna registrazione di cui si è rivendicata la preesistenza, certificata da parte dell'autorità competente quale copia conforme della registrazione corrispondente (c.d. "copia autentica").

La rivendicazione della preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei Paesi del Benelux o di un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro può essere effettuata anche successivamente, ai sensi degli articoli 35 e 148, paragrafo 2, del regolamento sopra citato, da parte del titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità Europea.

In questo caso, per effettuare tale rivendicazione il titolare della registrazione internazionale deve presentare direttamente all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) una domanda di rivendicazione, contenente i dati identificativi della

registrazione internazionale e della registrazione di cui si rivendica la preesistenza, nonché le ulteriori indicazioni prescritte dalla regola 110 del regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario<sup>1</sup>. La domanda deve essere presentata a decorrere dalla data in cui l'U.A.M.I. ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, che non è stato notificato alcun rifiuto di protezione della registrazione internazionale che designa la Comunità Europea o, in caso di rifiuto, che questo è stato ritirato.

### 2.3 Marchi collettivi :

Ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario e della regola 121 del regolamento di esecuzione<sup>1</sup>, qualora la registrazione internazionale riguardi un marchio collettivo, il titolare della registrazione internazionale deve presentare direttamente all'U.A.M.I., entro due mesi dalla data di notifica della registrazione internazionale da parte dell'O.M.P.I., copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio.

### 2.4 Tasse :

La designazione della Comunità Europea in una domanda di registrazione internazionale o in una domanda di estensione posteriore è soggetta al pagamento di una tassa individuale nella misura riportata nella seguente tabella.

#### TASSE RELATIVE AI MARCHI INTERNAZIONALI DESIGNANTI LA COMUNITA' EUROPEA

<b>TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO – ESTENSIONE POSTERIORE)</b>			
<b>Marchi individuali</b>		<b>Marchi collettivi</b>	
Fino a tre classi (*)	<b>Fr.sv. 2855</b> (1875 €)	Fino a tre classi (*)	<b>Fr.sv. 5595</b> (3675 €)
Per ogni classe oltre la terza	<b>Fr.sv. 609</b> (400 €)	Per ogni classe oltre la terza	<b>Fr.sv. 1218</b> (800 €)
(*) Corrisponde alla tassa di domanda e alla tassa di registrazione dei marchi comunitari, da pagare in unica soluzione.		(*) Corrisponde alla tassa di domanda e alla tassa di registrazione dei marchi comunitari, da pagare in unica soluzione.	

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 782/2004 della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 782/2004 della Commissione in seguito all'adesione della Comunità Europea al Protocollo di Madrid.

<b>TASSA DI RINNOVAZIONE</b>			
<b>Marchi individuali</b>		<b>Marchi collettivi</b>	
Fino a tre classi	<b>Fr.sv. 3502</b> (2300 €)	Fino a tre classi	<b>Fr.sv. 7308</b> (4800 €)
Per ogni classe oltre la terza	<b>Fr.sv. 761</b> (500 €)	Per ogni classe oltre la terza	<b>Fr.sv. 1523</b> (1000 €)

Il pagamento della tassa di cui trattasi, unitamente all'emolumento di base e ad eventuali ulteriori emolumenti e tasse per altre parti contraenti designate, deve essere effettuato in favore dell'O.M.P.I., in franchi svizzeri, secondo le modalità prescritte per le registrazioni internazionali.

## 2.5 Rifiuto di protezione / rimborsi :

Le registrazioni internazionali nelle quali viene designata come parte contraente la Comunità Europea possono essere oggetto di un provvedimento di rifiuto ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo di Madrid.

Il rifiuto è disposto dall'U.A.M.I. a seguito dell'accertamento dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione o per l'avvio di una procedura di opposizione. Il provvedimento con il quale viene disposto il rifiuto provvisorio di protezione deve essere notificato all'Ufficio Internazionale entro il termine di diciotto mesi dalla data di notifica della registrazione internazionale da parte dell'O.M.P.I.

Qualora la protezione risultante da una registrazione internazionale venga rifiutata con una decisione definitiva ovvero sia oggetto di rinuncia da parte del titolare della registrazione internazionale, l'U.A.M.I. provvederà al rimborso di una parte della tassa individuale versata per la designazione della Comunità Europea, per un importo corrispondente alla tassa di registrazione prevista per una domanda di marchio comunitario, eventualmente ridotta in proporzione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento relativo alle tasse<sup>2</sup>, nel caso in cui il rifiuto riguardi soltanto una parte dei prodotti e servizi contenuti nella designazione.

## 2.6 Conversione in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri :

Se una designazione della Comunità Europea effettuata tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia e sussistano le condizioni previste dall'articolo 108 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, il titolare della registrazione internazionale può richiedere all'U.A.M.I. :

- a) di procedere alla conversione della designazione della Comunità Europea in una domanda di marchio nazionale relativamente ad uno o più Stati membri, secondo la procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del regolamento sul marchio comunitario;
- b) di procedere alla conversione della designazione della Comunità Europea in una designazione per uno o più Stati che siano parte contraente del Protocollo o dell'Accordo di Madrid, secondo la particolare procedura prevista dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario e dalle regole 122 e 123 del regolamento di esecuzione del regolamento suddetto. Tale conversione è

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli).

comunque subordinata alla condizione che alla data della registrazione internazionale nella quale è stata designata la Comunità Europea o, se questa è avvenuta successivamente, alla data della estensione posteriore, nonché alla data di ricevimento della domanda di trasformazione da parte dell'U.A.M.I., sarebbe stato possibile designare tale Stato in base al Protocollo o all'Accordo di Madrid (ciò è attualmente possibile per tutti gli Stati membri dell'U.E., ad eccezione di Malta).

Per effettuare tale conversione il titolare della registrazione internazionale deve presentare domanda all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli), mediante l'apposito modello O.M.P.I. MM16, compilato in una delle lingue di procedura del Protocollo di Madrid. L'U.A.M.I. provvederà ad inviare tale domanda all'Ufficio Internazionale. La domanda comporta il pagamento delle tasse dovute per le estensioni posteriori di una registrazione internazionale, da effettuarsi in franchi svizzeri, in favore dell'O.M.P.I., secondo le modalità previste per le tasse internazionali.

\* \* \* \* \*

Nel rappresentare quanto sopra esposto, si precisa che eventuali ulteriori informazioni in ordine agli argomenti trattati possono essere acquisite, oltre che presso questi uffici ministeriali, anche presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale ( O.M.P.I. / W.I.P.O.) e

l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni, modelli), consultando i seguenti siti INTERNET :

- [www.minindustria.it](http://www.minindustria.it)
- [www.OMPI.int](http://www.OMPI.int) oppure [www.wipo.int](http://www.wipo.int) .
- [www.oami.eu.int](http://www.oami.eu.int) .

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale e le Associazioni in indirizzo sono pregate di dare la più ampia diffusione alla presente circolare.

Si allega un elenco aggiornato delle parti contraenti aderenti all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(FIRMATO MASSIMO GOTI)

## 5. Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Arrangement de Madrid (marques) (1891), révisé à Bruxelles (1900), Washington (1911),  
La Haye (1925), Londres (1934), Nice (1957) et Stockholm (1967), et modifié en 1979

et

## 6. Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Protocole de Madrid (1989)  
(Union de Madrid)<sup>1</sup>

Situation le 24 septembre 2004

État/OIG	Date à laquelle l'État est devenu partie à l'Arrangement de Madrid <sup>2</sup>	Date à laquelle l'État/OIG est devenu partie au Protocole de Madrid (1989)
Albanie .....	4 octobre 1995	30 juillet 2003
Algérie .....	5 juillet 1972	—
Allemagne.....	1 <sup>er</sup> décembre 1922	20 mars 1996
Antigua-et-Barbuda .....	—	17 mars 2000
Arménie .....	25 décembre 1991	19 octobre 2000 <sup>6,11</sup>
Australie .....	—	11 juillet 2001 <sup>5,6</sup>
Autriche .....	1 <sup>er</sup> janvier 1909	13 avril 1999
Azerbaïdjan.....	25 décembre 1995	—
Bélarus.....	25 décembre 1991	18 janvier 2002 <sup>6,11</sup>
Belgique.....	15 juillet 1892 <sup>3</sup>	1 <sup>er</sup> avril 1998 <sup>3,6</sup>
Bhoutan .....	4 août 2000	4 août 2000
Bosnie-Herzégovine .....	1 <sup>er</sup> mars 1992	—
Bulgarie .....	1 <sup>er</sup> août 1985	2 octobre 2001 <sup>6,11</sup>
Chine .....	4 octobre 1989 <sup>4</sup>	1 <sup>er</sup> décembre 1995 <sup>4,5,6</sup>
Chypre .....	4 novembre 2003	4 novembre 2003
Communauté européenne .....	—	1 <sup>er</sup> octobre 2004 <sup>6,11</sup>
Croatie .....	8 octobre 1991	23 janvier 2004
Cuba .....	6 décembre 1989	26 décembre 1995
Danemark.....	—	13 février 1996 <sup>5,6,7</sup>
Égypte.....	1 <sup>er</sup> juillet 1952	—
Espagne .....	15 juillet 1892	1 <sup>er</sup> décembre 1995
Estonie.....	—	18 novembre 1998 <sup>5,6,8</sup>
États-Unis d'Amérique .....	—	2 novembre 2003 <sup>5,6</sup>
Ex-République yougoslave de Macédoine.....	8 septembre 1991	30 août 2002
Fédération de Russie.....	1 <sup>er</sup> juillet 1976 <sup>9</sup>	10 juin 1997
Finlande.....	—	1 <sup>er</sup> avril 1996 <sup>5,6</sup>
France .....	15 juillet 1892 <sup>10</sup>	7 novembre 1997 <sup>10</sup>
Géorgie .....	—	20 août 1998 <sup>6,11</sup>
Grèce.....	—	10 août 2000 <sup>6,11</sup>
Hongrie.....	1 <sup>er</sup> janvier 1909	3 octobre 1997
Iran (République islamique d').....	25 décembre 2003	25 décembre 2003
Irlande.....	—	19 octobre 2001 <sup>5,6</sup>
Islande .....	—	15 avril 1997 <sup>6,11</sup>
Italie.....	15 octobre 1894	17 avril 2000 <sup>5,6</sup>
Japon.....	—	14 mars 2000 <sup>6,11</sup>
Kazakhstan .....	25 décembre 1991	—
Kenya.....	26 juin 1998	26 juin 1998 <sup>5</sup>
Kirghizistan .....	25 décembre 1991	17 juin 2004 <sup>6</sup>
Lesotho .....	12 février 1999	12 février 1999
Lettonie.....	1 <sup>er</sup> janvier 1995	5 janvier 2000
Libéria .....	25 décembre 1995	—
Liechtenstein.....	14 juillet 1933	17 mars 1998
Lituanie.....	—	15 novembre 1997 <sup>5</sup>
Luxembourg.....	1 <sup>er</sup> septembre 1924 <sup>3</sup>	1 <sup>er</sup> avril 1998 <sup>3,6</sup>
Maroc.....	30 juillet 1917	8 octobre 1999
Monaco.....	29 avril 1956	27 septembre 1996
Mongolie .....	21 avril 1985	16 juin 2001
Mozambique .....	7 octobre 1998	7 octobre 1998
Norvège .....	—	29 mars 1996 <sup>5,6</sup>
Namibie .....	30 juin 2004 <sup>2</sup>	30 juin 2004 <sup>8</sup>
Ouzbékistan .....	25 décembre 1991	—
Pays-Bas .....	1 <sup>er</sup> mars 1893 <sup>3,12</sup>	1 <sup>er</sup> avril 1998 <sup>3,6,12</sup>



État/OIG	Date à laquelle l'État est devenu partie à l'Arrangement de Madrid <sup>2</sup>	Date à laquelle l'État/OIG est devenu partie au Protocole de Madrid (1989)
Pologne.....	18 mars 1991	4 mars 1997 <sup>11</sup>
Portugal.....	31 octobre 1893	20 mars 1997
République arabe syrienne.....	5 août 2004	5 août 2004
République de Corée.....	–	10 avril 2003 <sup>5,6</sup>
République de Moldova.....	25 décembre 1991	1 <sup>er</sup> décembre 1997 <sup>6</sup>
République populaire démocratique de Corée.....	10 juin 1980	3 octobre 1996
République tchèque.....	1 <sup>er</sup> janvier 1993	25 septembre 1996
Roumanie.....	6 octobre 1920	28 juillet 1998
Royaume-Uni.....	–	1 <sup>er</sup> décembre 1995 <sup>5,6,13</sup>
Saint-Marin.....	25 septembre 1960	–
Serbie et Monténégro.....	27 avril 1992	17 février 1998
Sierra Leone.....	17 juin 1997	28 décembre 1999
Singapour.....	–	31 octobre 2000 <sup>5,6</sup>
Slovaquie.....	1 <sup>er</sup> janvier 1993	13 septembre 1997 <sup>11</sup>
Slovénie.....	25 juin 1991	12 mars 1998
Soudan.....	16 mai 1984	–
Suède.....	–	1 <sup>er</sup> décembre 1995 <sup>5,6</sup>
Suisse.....	15 juillet 1892	1 <sup>er</sup> mai 1997 <sup>6,11</sup>
Swaziland.....	14 décembre 1998	14 décembre 1998
Tadjikistan.....	25 décembre 1991	–
Turkménistan.....	–	28 septembre 1999 <sup>6,11</sup>
Turquie.....	–	1 <sup>er</sup> janvier 1999 <sup>8, 11</sup>
Ukraine.....	25 décembre 1991	29 décembre 2000 <sup>5,6</sup>
Viet Nam.....	8 mars 1949	–
Zambie.....	–	15 novembre 2001
(Total: 77)	(56)	(66)

<sup>1</sup> L'Union de Madrid est composée des États parties à l'Arrangement de Madrid et des parties contractantes du Protocole de Madrid.

<sup>2</sup> Tous les États parties à l'Arrangement de Madrid ont déclaré, conformément à l'article 3*bis* des Actes de Nice ou de Stockholm, que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à eux que si le titulaire de la marque le demande expressément.

<sup>3</sup> L'ensemble des territoires de la Belgique, du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe doit être considéré comme un seul pays pour l'application des dispositions de l'Arrangement de Madrid à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1971 et pour l'application des dispositions du Protocole à compter du 1<sup>er</sup> avril 1998.

<sup>4</sup> Non applicable à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région administrative spéciale de Macao.

<sup>5</sup> Conformément à l'article 5.2) b) et c) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et que, lorsqu'un refus de protection résulte d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois.

<sup>6</sup> Conformément à l'article 8.7) a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l'égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cette déclaration a été faite seulement à l'égard du Royaume en Europe et non à l'égard des Antilles néerlandaises.

<sup>7</sup> Non applicable aux îles Féroé ni au Groenland.

<sup>8</sup> Conformément à l'article 14.5) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

<sup>9</sup> Date d'adhésion de l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

<sup>10</sup> Y compris les départements et territoires d'outre-mer.

<sup>11</sup> Conformément à l'article 5.2)b) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois.

<sup>12</sup> L'instrument de ratification de l'Acte de Stockholm et l'instrument d'acceptation du Protocole ont été déposés pour le Royaume en Europe. Les Pays-Bas ont étendu l'application du Protocole de Madrid aux Antilles néerlandaises avec effet au 28 avril 2003.

<sup>13</sup> Ratification pour le Royaume-Uni et l'île de Man.